

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Circolare n.

Roma,

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria: disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL.

Quadro Normativo

- /// **Testo Unico n.1124 del 30 giugno 1965:**
"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Legge n.833 del 23 dicembre 1978:**
"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".
- /// **Legge n.67 dell'11 marzo 1988:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 1998).
- /// **Delibera del Comitato esecutivo n.437 del 30 luglio 1992:** "Approvazione dell'Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (CUMI-AMFuP, FIMMG, SIMET e SNAMI): nuova disciplina dei rapporti normativi ed economici con la categoria dei medici esterni che redigono la certificazione medico-legale a favore degli assicurati INAIL".

- /// **Accordo del 17 dicembre 1992:** "Accordo per la disciplina dei rapporti economici e normativi con i medici esterni che redigono la certificazione medico-legale a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici".
- /// **Circolare n.37 del 27 luglio 1993:** "Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (CUMI, AMFuP, FIMMG, SIMET e SNAMI) disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici esterni che redigono la certificazione medico legale a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici".
- /// **Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- /// **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:** "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- /// **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005:** "Codice dell'amministrazione digitale".
- /// **Delibera del Consiglio di Amministrazione n.296 del 25 luglio 2007:** "Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI-ex CUMI): disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL".
- /// **Accordo del 6 settembre 2007:** "Accordo INAIL e rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET e SMI-ex CUMI): disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL".

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione¹ ha approvato l'Accordo tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria per la disciplina dei rapporti normativi ed economici con i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli assicurati INAIL.²

Il precedente Accordo, che aveva validità biennale, è scaduto nel 1994.

La mancanza di una regolamentazione sulla materia ha causato comportamenti disomogenei sul territorio: in molti casi i medici hanno richiesto all'assicurato il pagamento diretto dei certificati sulla base di tariffe libero-professionali con conseguente onere dell'Istituto che ha dovuto provvedere al rimborso, ai sensi dell'art.57 della legge n.833 del 1978.

E' stata pertanto predisposta una nuova regolamentazione che tenesse conto delle criticità rilevate nel tempo e delle innovazioni normative intervenute.

L'obiettivo prioritario che si è inteso perseguire è quello di pervenire ad una sempre più **tempestiva "presa in carico"** dell'assicurato, consentendo così all'Istituto di gestire direttamente attraverso le proprie strutture sanitarie le successive fasi dell'inabilità al lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia che redigono la certificazione a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

La disciplina trova applicazione, altresì, nei confronti dei medici generici e specialisti che in regime libero-professionale redigano la certificazione per gli assicurati INAIL.

Con successivo accordo sarà disciplinato il rapporto con i medici che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

¹ Deliberazione n. 296 del 25 luglio 2007

² **Allegato 1**

ASPETTI INNOVATIVI

I punti cardine del nuovo Accordo sono:

- 1) **utilizzo della modulistica (art.2, comma 1).** La certificazione emessa dai sanitari deve essere redatta su modulistica predisposta dall'Istituto: modelli 1SS (per la certificazione medica di infortunio) e 5SS (per la certificazione medica di malattia professionale) allegati all'Accordo e già in uso presso l'Istituto;
- 2) **tempestività nella trasmissione della certificazione (art.2, comma 2).** La certificazione sanitaria, sia cartacea che on-line, deve essere trasmessa dal medico certificatore entro il **primo giorno** di attività ambulatoriale **successivo** alla visita;
- 3) **completezza nella compilazione della certificazione (art.2, comma 3).** La certificazione medica deve essere completa in ogni sua parte ed esaustiva di tutte le informazioni previste dalla modulistica INAIL che prevede la compilazione di campi contenenti gli elementi clinici e diagnostici necessari alla successiva trattazione del caso;
- 4) **trasmissione on-line delle certificazione;**
- 5) **tempestività della "presa in carico" da parte dell'INAIL.** Le Strutture dell'Istituto, una volta ricevuto il certificato da parte del medico, si impegnano a provvedere tempestivamente alle successive fasi curative e medico-legali;
- 6) **denuncia/segnalazione ex art.139 del T.U. n.1124/1965 (art.8, comma 1).** Il medico si impegna a **trasmettere** alle Sedi INAIL detta denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del **Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.**

MODALITA' OPERATIVE

1) Modalità telematica: la trasmissione della certificazione sanitaria dovrà avvenire prioritariamente **tramite internet**, mediante l'utilizzo della specifica procedura di compilazione ed inoltro, on-line od off-line, predisposta dall'Istituto.

Tale applicazione informatica è **già disponibile** per la parte relativa alla **certificazione medica di infortunio** ed è in corso di sviluppo per il certificato di malattia professionale.

Il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità operative e procedurali definite dall'INAIL, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il medico dovrà richiedere all'INAIL **l'autenticazione per l'accesso** alla funzione di invio telematico della certificazione medica di infortunio.

Il medico si impegna, inoltre, a consegnare due copie in formato cartaceo all'assicurato - ottenute a mezzo stampa - di cui una per il datore di lavoro, nonché a conservare, per tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato, per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.

2) Modalità tradizionali (es.: fax, consegna manuale, spedizione per posta con utilizzo di buste preaffrancate). Se il medico ritiene di adottare ancora tali modalità, dovrà comunque rispettare la tempestività nell'invio della certificazione (entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita).

Al riguardo si segnala che - al fine di poter correttamente individuare la **data di inoltro** del certificato - gli operatori di Sede dovranno avere particolare attenzione:

- nell'attività di "Gestione documentale" dei certificati, avendo cura di **scannerizzare**, anche la **ricevuta** di trasmissione del **fax** o la **busta di spedizione** come foglio aggiuntivo al certificato;

- nella fase di **"acquisizione"** dei dati del certificato, riportando nei "campi" della specifica procedura GRAI le due diverse **date di "compilazione"** e di **"inoltro"** del certificato.

L'INAL si impegna a fornire al medico, oltre ai modelli cartacei, anche le **buste preaffrancate**, sulla base di apposita richiesta. In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa scaricato dal sito INAIL.

In proposito si rammenta che con nota della D.C. Prestazioni del 1° agosto u.s., prot. n. 4794 sono state fornite apposite istruzioni alle Strutture periferiche affinché verificassero l'esistenza di specifici **"conti di credito speciali"**, sui quali addebitare i costi di spedizione delle predette buste preaffrancate ovvero, qualora non presenti o non più attuali, provvedessero alla loro attivazione presso gli Uffici Postali di riferimento.

L'approvvigionamento delle buste a cura delle Unità territoriali dovrà essere effettuata presso la Tipografia, secondo le modalità usuali in presenza di conto già aperto.

In caso di apertura di un nuovo conto, sarà cura dell'Unità interessata comunicare alla Tipografia, unitamente al quantitativo, anche il relativo numero di conto al fine della personalizzazione delle buste.

COMPENSI

1) Redazione e trasmissione dei certificati

Il compenso per la redazione di **ciascun certificato** è pari a **27,50 euro** sino ad un **massimo di tre certificati**, nell'ambito della "prima trattazione" (base, esiti mortali, silicosi/asbestosi). Sarà oggetto di pagamento anche il certificato con eventuale **"franchigia"** (prognosi sino a tre giorni).

L'erogazione del compenso è prevista direttamente al medico, anche se il certificato viene redatto dal sostituto e/o associato e sempre che tale circostanza possa chiaramente desumersi dalla corretta sottoscrizione del certificato medesimo, nel quale il "medico certificatore" dovrà espressamente riportare gli eventuali dati del "medico titolare" del rapporto convenzionale con l'assistito.

2) Compenso per la trattazione informatica

Nell'Accordo è previsto un **aumento del compenso** di cui sopra pari a **5,00 euro** per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica e sempre nel limite massimo di tre certificati, compresa la prima certificazione con eventuale franchigia.

Il compenso di **5,00 euro** a certificato, sempre per un massimo di tre certificati sulla prima trattazione, è previsto anche per i **certificati** cosiddetti "**trascritti**" (ossia quelli trascritti e inviati per via telematica, già redatti cartaceamente da un altro medico – ancorché non convenzionato), a condizione che il certificato cartaceo non sia già pervenuto.

ESCLUSIONE DEI COMPENSI

Non è previsto alcun compenso per i certificati:

- redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata all'Accordo;
- redatti in modo incompleto;
- redatti in occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in temporanea;
- successivi al terzo;
- successivi alla "presa in carico" del caso da parte dei medici dell'INAIL, a partire dall'espletamento della prima visita medica presso le Strutture INAIL;
- non trasmessi nei termini fissati.

EROGAZIONE DEI COMPENSI

L'INAIL provvede alla **liquidazione** dei compensi **trimestralmente**, sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.

È fatto **divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi**, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui all'Accordo in oggetto, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.

Per la corretta erogazione dei compensi è in corso di sviluppo e/o implementazione la relativa procedura informatica che, essendo realizzata secondo i requisiti previsti dalla nuova piattaforma tecnologica, non potrà essere rilasciata prima del completamento del processo di migrazione già in atto presso l'Istituto.

Nelle more del rilascio della nuova procedura i certificati medici pervenuti dalla data di entrata in vigore del nuovo regime dovranno essere acquisiti secondo le modalità attualmente in uso, ponendo comunque particolare attenzione alla fase di scansione della busta di spedizione o della ricevuta di pervenimento del fax con i quali verranno trasmessi i certificati in questione.

I compensi relativi a detti certificati potranno essere liquidati solo dopo la verifica di tutti i requisiti utili per il pagamento (tempestività, conformità, completezza).

Al riguardo, si fa riserva di fornire le specifiche istruzioni operative contestualmente al rilascio della procedura in questione.

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI

L'INAIL, sui compensi liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il 9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005.

I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.

DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo ha durata biennale e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'ACCORDO

A livello locale dovranno essere promosse iniziative ed organizzati specifici incontri con le parti interessate per la massima divulgazione dell'Accordo.

MONITORAGGIO DELL'ACCORDO

L'applicazione dell'Accordo sarà materia di periodico monitoraggio con particolare riferimento agli aspetti dell'invio telematico.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA (FIMMG, SIMET E SMI-EX CUMI): DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL.

Premesso che:

- Il comma 1 dell'art 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che "l'INAIL, in deroga al disposto dell'art 14, comma 3, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n.833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici";
- l'INAIL, in attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la disciplina relativa alla certificazione di competenza, secondo criteri idonei a garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali in conformità a quelli delineati nella legge del 9 marzo 1989, n. 88 e alle norme di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241 per quanto concerne in particolare la qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
- in tale ambito l'INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le certificazioni redatte dai medici esterni (cfr. all.ti A e B);
- le predette certificazioni configurano una forma di fattiva collaborazione con l'Istituto nella gestione del caso di infortunio, in quanto non sono una semplice attestazione dell'inabilità temporanea al lavoro, ma contengono informazioni utili, così come previsto dall'art. 53 del T.U., per l'istruttoria medico-legale che sarà svolta successivamente dai medici dell'Istituto. Si fa riferimento ai dati anamnestici lavorativi e patologici, nonché alle menomazioni lavorative ed extra-lavorative preesistenti e ad ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione del caso;
- sempre nell'ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e servizi a favore degli assicurati, le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il valore aggiunto professionale dell'utilizzo delle procedure informatiche, e si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per la piena informatizzazione delle attività di certificazione. Dette iniziative daranno risalto, sotto il profilo professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici (cfr.all.C);



- insieme all'informatizzazione, le parti intendono approfondire, congiuntamente, gli aspetti sanitari collegati ai rischi lavorativi, al fine di rendere un fattivo contributo all'emersione delle patologie lavoro-correlate e a tutte le rilevazioni statistico-epidemiologiche che una reale collaborazione possa consentire, con particolare riguardo all'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate di cui al comma 5 dell'art.10 del D.lgs. n.38/2000;
- l'INAIL porrà in essere un'attività formativa atta a favorire la migliore efficacia del presente Accordo;
- le parti si impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei dati sensibili sia effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di privacy.

L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV Novembre n. 144

e

Le Rappresentanze sindacali di categoria FIMMG, SIMET, SMI (ex CUMI)

concordano quanto segue:


Art 1. Campo di applicazione.

Il presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché i compensi previsti per dette attività.

Art. 2. Compiti del medico.

Il medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonché tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica.

Si impegna, altresì, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, l'Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.



La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4.

Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy.

La trasmissione dovrà avvenire:

a) per via informatica

In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali definite dall'INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. n.82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all'INAIL l'autenticazione per l'accesso alla funzione di invio telematico delle certificazioni.

Il medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l'infortunato e per il datore di lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonché a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di compilazione, un'ulteriore copia, debitamente sottoscritta da parte dell'interessato per essere esibita a richiesta dell'INAIL o di altro Ente o Organismo.

b) con altra modalità (es: fax o buste preaffrancate)

Nelle more dell'informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall'INAIL.

L'INAIL si impegna a fornire al medico i modelli cartacei e le buste preaffrancate sulla base di apposita richiesta.

In mancanza dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa, che potrà essere scaricata dal sito www.inail.it (Assicurazione, Modulistica - donload dei modelli, "Certificazione medica"), completandolo, comunque, in ogni sua parte e inoltrandolo all'INAIL.

Anche nel caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia per l'infortunato e per il datore di lavoro.

Art. 3. Compensi.

Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina generale titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati.

L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non dà luogo ad ulteriori compensi.

L'INAIL provvede alla liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.

È fatto divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.



